

DECRETO DIRIGENZIALE N. 70 del 12 agosto 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINARIO - Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal Regolamento (CE) 1774/2002 - Modifica allegato A della DGRC 181/2005.

VISTO il D.L.vo 14 dicembre 1992 n. 508 concernente *“Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti d'origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti d'origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE”*;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 520 del 7 febbraio 2003 ad oggetto: trasferimento ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali (STAP) dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria delle competenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modifiche con allegato disciplinare;

VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che ha abrogato la direttiva 90/667/CEE recepita con il citato D.L.vo 508/1992;

VISTO il Regolamento (CE) n. 79/2005 del 19 gennaio 2005, che attua il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento;

VISTO l'accordo sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza Stato - Regioni , tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante: *“Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 , recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 181 del 15.02.2005 avente per oggetto: *Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 56 del 20.12.2005 avente per oggetto: Indirizzi per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte per l'alimentazione degli animali;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 795 del 16/6/2006 avente ad oggetto: *“Sicurezza Alimentare - Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4, paragrafo 2, allegato III, del Regolamento (CE) n. 853/2004”*;

CONSIDERATO

- che occorre uniformare alle procedure stabilite dalla citata DGR 795/2006 l'iter istruttorio per il riconoscimento CEE a cura dell'AGC Assistenza Sanitaria di tutte le attività produttive operanti nel territorio della Regione Campania;

- che la D.G.R. n. 181/2005 dispone, tra l'altro, che eventuali modifiche ed integrazioni alle linee guida ad essa allegate possano essere apportate con decreto dirigenziale del Settore Veterinario dell'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare l'allegato A della suddetta D.G.R. n. 181/2005 per quanto attiene alle procedure per il riconoscimento degli impianti e stabilimenti contemplati dal Regolamento CE n. 1774/2002;

VISTA la delibera di G.R. n.3466 del 3/06/2000 ad oggetto: “*Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale*” e successiva integrazione di cui alla delibera di G.R. n. 3953 del 9/9/2002;

VISTO il decreto di delega del Coordinatore dell'Area Assistenza Sanitaria n.94 dell'08/07/2005;

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di **modificare** l'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 181 del 15.02.2005 come di seguito indicato:
 - la PARTE XIII è sostituita dalle “*Procedure per il riconoscimento degli impianti e degli stabilimenti contemplati agli artt. 10-11-12-13-14-15-17 e 18 del Regolamento (Ce) 1774/2002*”, allegate al presente decreto che formano parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - la PARTE VI, capitolo “*ATTIVITA', UTILIZZI E GESTIONI PARTICOLARI DI TALUNI SOTTO-PRODOTTI E PRODOTTI TRASFORMATI*”, sottocapitolo **Siero di latte, scotta, latticello** viene sostituita con quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 79/2005 del 19 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Decreto Dirigenziale n. 56 del 20.12.2005 avente per oggetto: “*Indirizzi per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte per l'alimentazione degli animali*”;
- di **trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Assessore alla Sanità;
 - ai Settori Tecnico-Amministrativi Provinciali – Assistenza sanitaria;
 - ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. regionali;
 - all'A.G.C. 01 Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore
Dr. Paolo Sarnelli

1. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI STABILIMENTI CONTEMPLATI AGLI ARTT. 10-11-12-13-14-15-17 E 18 DEL REGOLAMENTO (CE) 1774/2002.

1.1 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

Il responsabile dello stabilimento e/o impianto presenta l'**istanza di riconoscimento** in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania – STAP - per il tramite del Servizio Veterinario dell' A.S.L. competente per territorio (vedi **mod. H1**). La domanda, oltre ai dati anagrafici del legale rappresentante dovrà contenere, la ragione sociale, la sede legale della ditta, la sede operativa dell'impianto, il tipo di attività svolta e gli estremi della normativa che regola la tipologia del sottoprodotto e/o del prodotto trasformato.

La domanda presentata deve essere corredata dalla **documentazione** riportata nel **mod. 1**, in originale o copia, resa conforme nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

1.2 COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL COMPETENTE

1. acquisisce e protocolla la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
3. entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza effettua un **sopralluogo ispettivo** di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti dal regolamento, redigendo apposito verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione. Il suddetto sopralluogo, nel caso di impianti di trasformazione, avrà tra l'altro il valore di **convalida dei processi**, ai sensi e con le modalità di cui all'Allegato V, Capitolo V del Regolamento (CE) 1774/2002 (di seguito denominato Regolamento). La suddetta convalida, condicio sine qua non per il riconoscimento, consiste nell'esame della documentazione tecnica (diagramma di flusso, identificazione e controllo dei punti critici, controllo dei requisiti di legge, programma di taratura degli strumenti di misurazione e monitoraggio, ecc.) prodotta dall'operatore; l'atto di convalida dovrà risultare espressamente nel verbale di sopralluogo;
4. entro 5 (cinque) giorni dal sopralluogo ispettivo (visita in loco) il Servizio Veterinario trasmette allo STAP il parere corredato dell'istanza e della relativa documentazione;
5. ricevuto dallo STAP il decreto dirigenziale che assegna il numero di riconoscimento dello stabilimento, lo notifica al responsabile dell'impianto che ha presentato l'istanza di riconoscimento e ne trasmette copia con relata di notifica al Settore Veterinario ed allo STAP.

1.3 COMPITI DEL SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE (STAP):

1. acquisisce dal Servizio Veterinario territorialmente competente l'istanza in originale relativa alla richiesta di riconoscimento corredata dalla documentazione riportata nel **mod. 1**;
2. effettua un'attività istruttoria di secondo grado di natura amministrativa;
3. chiede al Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria (di seguito indicato come **Settore**) il numero di riconoscimento da assegnare allo stabilimento;
4. ricevuto dal Settore il numero di riconoscimento da assegnare allo stabilimento, emette il Decreto Dirigenziale di riconoscimento.

1.4 COMPITI DEL SETTORE VETERINARIO:

1. ricevuta la richiesta dallo STAP, comunica per fax o posta elettronica il numero da assegnare allo stabilimento;
2. provvede all'inserimento dell'impianto nell'Anagrafe Nazionale degli Stabilimenti Riconosciuti.

1.5 SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Per il **riconoscimento di idoneità** degli stabilimenti disciplinati dal regolamento si applica la tariffa di Euro 1032,91 (milletrentadue/91) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, **codice tariffa - 2001**, indicando nella causale la dicitura “*spese relative al riconoscimento della ditta - Regolamento (CE) 1774/2002.*”

2. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI UTENTI E/O CENTRI DI RACCOLTA SENSI ART. 23 PARAGRAFO 2, LETT. C), PUNTI IV-VI EVII DEL REGOLAMENTO CEE 1774/2002

2.1 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

Il responsabile dello stabilimento e/o impianto presenta **l'istanza di riconoscimento** in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania – STAP - per il tramite del Servizio Veterinario dell' A.S.L. competente per territorio (**mod. H1 bis**). La domanda, oltre ai dati anagrafici del legale rappresentante dovrà contenere, la ragione sociale, la sede legale della ditta, la sede operativa dell'impianto, il tipo di attività svolta e gli estremi della normativa che regola la tipologia del sottoprodotto e/o del prodotto trasformato.

La domanda presentata deve essere corredata dalla **documentazione** riportata nel **mod. 1 bis**, in originale o copia, resa conforme nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

2.2 COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL COMPETENTE

1. acquisisce e protocolla la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
3. entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza effettua un **sopralluogo ispettivo** di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti dal regolamento, redigendo apposito Verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.
4. entro 5 (cinque) giorni dal sopralluogo ispettivo (visita in loco) il Servizio Veterinario trasmette allo STAP l'istanza, l'originale del verbale di sopralluogo corredato del parere e la relativa documentazione;
5. ricevuto dallo STAP il decreto dirigenziale che assegna il numero di riconoscimento dello stabilimento, lo notifica al responsabile dell'impianto che ha presentato l'istanza di riconoscimento e ne trasmette copia con relata di notifica al Settore Veterinario ed allo STAP.

2.3 COMPITI DELLO STAP:

1. acquisisce dal Servizio Veterinario territorialmente competente l'istanza in originale relativa alla richiesta di riconoscimento corredata della documentazione riportata nel **mod. 1 bis**;
2. effettua un'attività istruttoria di secondo grado di natura amministrativa;
3. chiede al Settore il numero di riconoscimento da assegnare allo stabilimento;
4. ricevuto dal Settore il numero di riconoscimento da assegnare allo stabilimento emette il Decreto Dirigenziale di riconoscimento.

2.4 SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI UTENTI/CENTRI DI RACCOLTA

Per il **riconoscimento di idoneità** degli utenti e/o centri di raccolta di cui al presente capitolo si applica la tariffa di €. 154,94 da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, **codice tariffa - 2001**, indicando nella causale la dicitura *“spese relative al riconoscimento della ditta - Regolamento (CE) 1774/2002.”*

3. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AGLI UTENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 PARAGRAFO 1, LETTERA A) e PARAGRAFO 2, LETTERA C) PUNTI i) – ii) –iii) e V) DEL REGOLAMENTO (CE) 1774/2002-

Gli interessati (definiti dal Regolamento "utenti") all'uso dei sottoprodotti devono presentare domanda di autorizzazione in bollo al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

La domanda, sottoscritta con le modalità previste dall'art. 38 del DPR. n.445/2000, oltre ai dati anagrafici del legale rappresentante, deve indicare almeno:

- gli animali utilizzatori
- i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti;
- l'origine dei sottoprodotti e le modalità di approvvigionamento;
- le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo;

Il Servizio Veterinario dell'ASL, dopo avere effettuato le verifiche ritenute necessarie, provvede al rilascio di un proprio **nulla-osta** nonché, alla **registrazione** degli utenti autorizzati in un proprio registro.

Un elenco, periodicamente aggiornato, degli utenti viene trasmesso al Settore.

4. CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO

4.1 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

Qualora vengano apportate variazioni alla Ragione Sociale di una ditta alla quale sia intestato un riconoscimento di idoneità o qualora una nuova ditta subentri nell'attività dello stabilimento, viene adottata la seguente procedura di aggiornamento dell'atto di riconoscimento, fermo restando **l'impossibilità di effettuare tali variazioni per gli stabilimenti in possesso di numero di riconoscimento provvisorio ai sensi della previgente DGRC 181/2005.**

IL Responsabile dello stabilimento presenta **istanza** di cambio della ragione sociale in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania - STAP per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio (**MOD. H2**).

La domanda presentata deve essere corredata dalla **documentazione** prevista nel **MOD. 2**, in originale o copia resa conforme nei modi previsti dall'art.38 del D.P.R. 445/2002.

Il rilievo della **mancata comunicazione di variazione della Ragione sociale** da parte di organi di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, Nu.Re.C.U., A.S.L., NAS, G.d.F., etc.), comporta la sospensione del numero di riconoscimento e l'inoltro a cura della ditta subentrante, entro 30 giorni dalla data della notifica della sospensione, dell'istanza di variazione della ragione sociale, pena la revoca del numero di riconoscimento.

Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura, a condizione che sia stata trasmessa dal Servizio Veterinario della A.S.L. allo STAP l'istanza completa di tutta la documentazione, la ditta subentrante potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte dell'A.S.L., della Regione o del Ministero della Salute.

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL COMPETENTE

1. acquisisce e protocolla la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
3. effettua un **sopralluogo ispettivo** di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal regolamento redigendo apposito Verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.
4. trasmette allo STAP il parere corredato dell'istanza e della relativa documentazione;

4.3 COMPITI DELLO STAP

Lo STAP, acquisita dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio l'istanza originale protocollata relativa al cambio della ragione sociale nonché la documentazione riportata nel mod. 2, effettua un'attività istruttoria di secondo grado di natura amministrativa e provvede ad apportare le necessarie modifiche al precedente atto di riconoscimento.

Trasmette quindi l'atto in originale in bollo al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio per la successiva notifica al responsabile dell'impianto che ne ha fatto richiesta e ne dà comunicazione, per fax e posta celere, al Settore Veterinario al fine dell'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Stabilimenti.

La parziale o totale assenza della documentazione prevista ai punti da 1 a 5 del mod. 2 comporterà la restituzione al competente Servizio Veterinario della A.S.L. dell'istanza e della relativa documentazione. In tale caso gli importi versati alla Regione Campania, per le spese relative al cambio di ragione sociale dello stabilimento, non verranno restituiti.

4.4 SPESE PER IL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO.

Per il cambio della ragione sociale degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento si applica la tariffa di Euro 200 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. **codice tariffa – 2001**, indicando nella causale la dicitura “*spese relative al cambio della ragione sociale della ditta - Regolamento (CE) 1774/2002.*”

5. COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO.

Tutte le **modifiche strutturali e impiantistiche**, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, sono segnalate al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio e fatte oggetto di un formale riconoscimento del mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento secondo la seguente procedura:

5.1 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile dello stabilimento, prima dell'esecuzione delle opere, presenta una comunicazione relativa alle modifiche strutturali da apportare in due copie (originale e/o copia conforme) alla Regione Campania - STAP per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente **documentazione**, in duplice copia:

- a) **planimetria aggiornata** dello stabilimento timbrata e firmata da un tecnico abilitato, in scala 1:100, riportante gli estremi della concessione edilizia, e dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;
- b) **relazione tecnico descrittiva aggiornata** degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle eventuali emissioni in atmosfera;
- c) **certificazione** di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL COMPETENTE

1. acquisisce e protocolla la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata;
3. esprime **nulla osta** alle modifiche richieste;
4. su comunicazione della ditta di avvenuta esecuzione dei lavori, effettua un **sopralluogo ispettivo** di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal Regolamento nonché di persistenza dei presupposti necessari per la convalida, redigendo apposito Verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione ai previsti requisiti igienico sanitari e strutturali.

5.3 COMPITI DELLO STAP

Lo STAP acquisisce dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio la seguente documentazione:

1. comunicazione in originale relativa alle modifiche strutturali da apportare allo stabilimento protocollata dalla A.S.L.;
1. Verbale di Sopralluogo in originale corredato di relativo parere favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario territoriale nonché della espressa menzione della verifica della persistenza dei presupposti per la convalida;
2. copia conforme della planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia e della relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
3. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;

Quindi, effettuata un'attività istruttoria di secondo grado di natura amministrativa, prende atto delle modifiche e ne dà comunicazione al Settore.

6. AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

Per le diverse tipologie di stabilimenti, sull'atto di riconoscimento è riportata l'attività per la quale l'impianto è stato riconosciuto idoneo; qualora in uno stabilimento già riconosciuto a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o dell'indirizzo produttivo, venga modificata l'attività produttiva, sia per revocare attività dismesse, che per attivare nuove produzioni non ricomprese tra quelle riportate nell'atto di riconoscimento, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento.

Il rilievo di mancata comunicazione di modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva comportanti la modifica dell'atto di riconoscimento, da parte di organi di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, Nu.Re.C.U., A.S.L. , NAS, G.d.F., etc.) comporta la **SOSPENSIONE** del numero attribuito allo stabilimento; l'inoltro, a cura del titolare dello stabilimento, dell'istanza di ampliamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della notifica della sospensione, pena la revoca del numero di riconoscimento.

6.1 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile dello stabilimento presenta la domanda di ampliamento dell'attività produttiva in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice alla Regione Campania - STAP, per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, corredata dalla prevista documentazione in originale o copia conforme (MOD. **H3**).

6.2 COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL COMPETENTE

1. acquisisce e protocolla la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
3. effettua un **sopralluogo ispettivo** di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, redigendo apposito Verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.

6.3 COMPITI DELLO STAP

Lo STAP acquisisce dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio l'istanza corredata dalla documentazione di cui al mod. **H3**, effettuata un'attività istruttoria di secondo grado di natura amministrativa, aggiorna l'atto di riconoscimento con Decreto Dirigenziale e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Copia della relata di notifica deve essere trasmessa dall'ASL allo STAP. ed al Settore Veterinario, per l'aggiornamento dell'anagrafica degli stabilimenti.

La parziale o totale assenza della documentazione o il mancato versamento della tariffa prevista comporterà la restituzione al competente Servizio Veterinario territoriale di tutta la documentazione.

6.4 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO.

Per ogni modifica strutturale e/o impiantistica e/o produttiva di attività disciplinata dal regolamento, si applica la tariffa di Euro 1032,91 (milletrentadue/91) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli . **codice tariffa - 2001 -** indicando, nella causale la dicitura *“spese relative alle modifiche impiantistiche/strutturali/produttive della dittaRegolamento (CE) 1774/2002.”*

7. COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

Devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente tutte le situazioni che comportano la sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività produttiva.

Il competente Servizio Veterinario, in relazione alle problematiche che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale, ha la possibilità di disporre sia opportune prescrizioni che la sospensione temporanea dell'attività produttiva.

Provvedimenti più restrittivi saranno proposti al Settore Veterinario per il tramite dello STAP seguendo le procedure sotto indicate:

7.1 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

7.1.1 SU PROPOSTA DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA A.S.L.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio prescrive al responsabile della ditta gli interventi che devono essere messi in atto, ed entro quale termine, al fine di poter consentire la ripresa delle lavorazioni e, propone allo STAP la **sospensione dell'attività**.

Lo **STAP** adotta l'atto di sospensione con Decreto Dirigenziale e lo notifica alla Ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafica degli stabilimenti.

Per l'intero periodo di durata della sospensione allo stabilimento è interdetta l'attività produttiva oggetto della sospensione e qualunque altra attività ad essa collegata.

Alla scadenza dei termini prescritti, il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze all'origine del provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dal regolamento ed in caso favorevole, trasmette allo STAP apposita relazione proponendo, al contempo, la **revoca del provvedimento di sospensione**.

Lo STAP, acquisita la relazione adotta l'atto di revoca della sospensione con Decreto Dirigenziale e lo notifica alla Ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafica degli stabilimenti.

7.1.2 SU PROPOSTA DEL NUCLEO REGIONALE PER I CONTROLLI UFFICIALI (NU.RE.C.U.)”

La procedura di sospensione verrà attivata dallo STAP, su richiesta del Settore Veterinario, nel caso di carenze riscontrate dal Nucleo Regionale per i Controlli Ufficiali (Nu.Re.C.U.), costituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1957 del 16 novembre 2007, a seguito di ispezioni o audit.

In questo caso, lo STAP, ricevuto dal Settore Veterinario il rapporto ispettivo/di audit unitamente alla richiesta di sospensione con la quale si prescrivono alla ditta gli interventi da mettere in atto ed il termine entro quale effettuarli al fine di poter consentire la ripresa delle

lavorazioni, predisporre il decreto dirigenziale di sospensione e lo notifica alla ditta interessata per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, al quale sarà anche trasmesso il rapporto ispettivo/di audit.

Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafica degli stabilimenti.

Successivamente, alla scadenza dei termini prescritti dal Settore, il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze all'origine del provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dal regolamento ed in caso favorevole, trasmette allo STAP apposita relazione, proponendo, al contempo, la revoca del provvedimento di sospensione.

Lo STAP, acquisita la relazione adotta l'atto di revoca della sospensione con apposito Decreto Dirigenziale e lo notifica alla Ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

Copia della relata di notifica sarà trasmessa allo STAP. e al Settore Veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafe operatori.

7.1.3 SU ESPRESSA RICHIESTA DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO

Per particolari, documentate e straordinarie motivazioni, quali per esempio ragioni di mercato, manutenzione straordinaria delle strutture e delle attrezzature, ecc. e su espressa richiesta del Responsabile dello stabilimento, potrà essere disposta la temporanea sospensione del numero di riconoscimento. Nell'**istanza** dovrà essere indicato dal Responsabile dello stabilimento, oltre alle motivazioni, il **periodo** richiesto di sospensione, che in ogni caso non potrà essere superiore ai **12 mesi**, superato il quale il riconoscimento sarà revocato di ufficio.

La revoca della sospensione del riconoscimento potrà avvenire solamente dopo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio in seguito a specifico sopralluogo ispettivo.

7.2 REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

Nel caso vengano evidenziate problematiche tali da non consentire la prosecuzione dell'attività in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento, anche a seguito di una precedente sospensione del riconoscimento non seguita da riattivazione nel termine indicato, oppure nel caso in cui il Responsabile dello stabilimento comunichi la cessazione dell'attività, **si rende necessario revocare il riconoscimento stesso.**

In tale caso il Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente propone, motivandola, al competente STAP la revoca del riconoscimento.

Lo STAP adotta l'atto di revoca con Decreto Dirigenziale e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP ed al Settore Veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafe degli operatori.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio provvede a ritirare tutto il materiale riportante riferimenti al riconoscimento decaduto.

8. REGIME TRANSITORIO PER STABILIMENTI IN POSSESSO DI RICONOSCIMENTO PROVVISORIO

Gli stabilimenti ancora in possesso di riconoscimento provvisorio, in forza delle disposizioni della previgente D.G.R.C. n. 181/05, sono tenuti a presentare idonea documentazione per convertire il decreto in definitivo.

La documentazione da allegare all'istanza di conversione del decreto di riconoscimento da provvisorio a definitivo è quella riportata nel MOD.1.

La documentazione già presente agli atti dell'ufficio relativa agli stabilimenti de quo (compreso il pagamento delle spese), potrà essere utilizzata ai fini del decreto di conversione purchè:

- a) non siano state apportate modifiche significative alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature già autorizzate con il riconoscimento provvisorio precedente;
- b) i requisiti della struttura, degli impianti e delle attrezzature esistenti siano conformi a quelli necessari alla conversione del riconoscimento;
- c) non siano state apportate modifiche ai cicli di lavorazione già validati dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e che gli stessi siano compatibili con i requisiti richiesti per il riconoscimento definitivo;
- d) il titolare o il legale rappresentante presenti una certificazione sostitutiva relativa ai precedenti punti da a) a c);
- e) il sopralluogo, da parte del competente Servizio Veterinario, per l'accertamento del possesso dei requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento e la convalida ai sensi dell'Allegato V, cap. V del Regolamento, se prevista, ed agli atti, non risalga a più di sei mesi addietro. In caso contrario va prodotto nuovo nulla osta.

Il termine ultimo inderogabile entro il quale gli stabilimenti titolari di riconoscimento provvisorio sono obbligati a presentare la documentazione di cui al presente punto è di 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.C. In mancanza sarà disposta la revoca di ufficio da parte del Settore Veterinario della Regione Campania.

MOD. 1**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
DEGLI IMPIANTI E STABILIMENTI CONTEMPLATI AGLI ARTT. 10-11-12-13-14-15-
17 E 18 DEL REGOLAMENTO (CE) 1774/2002.**

1. originale del Verbale di Sopralluogo della competente Struttura dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico- sanitari e strutturali previsti dal regolamento e la convalida ai sensi dell'Allegato V, cap. V del Regolamento, se prevista;
2. copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia e della relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
3. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;
4. ricevuta attestante il pagamento delle spese per il riconoscimento di Euro 1032,91 (milletrentadue/91) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. **codice tariffa - 2001** indicando, nella causale la dicitura "*spese relative al riconoscimento della ditta Regolamento (CE) N° 1774/2002.*"
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle emissioni in atmosfera, ai sensi della normativa vigente;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla vigenza di contratto finalizzato allo smaltimento dei residui solidi e liquidi nonché al rispetto della normativa in materia;
7. attestazione sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato dall' A.R.P.A.C. (solo in caso di stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia ed articoli da masticare);
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conforme al **Mod. 3**;
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente ;
10. convenzione con laboratorio esterno iscritto negli elenchi regionali per le attività analitiche connesse all'autocontrollo o dichiarazione del rappresentante legale dell'utilizzo, per l'esecuzione delle citate attività, di laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);
11. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, in caso di impianti che operano *a pressione*, le relative certificazioni di omologazione ISPESL;
12. una marca da bollo del valore corrente.

MOD. 1 bis

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UTENTI E/O CENTRI DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 23 PARAGRAFO 2, LETT. C), PUNTI IV-VI EVII DEL REGOLAMENTO CEE 1774/2002

1. Originale del Verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari ed assicurazione della possibilità di esercitare la prescritta vigilanza;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
3. Planimetria dell'impianto in scala 1:100;
4. Relazione tecnico-descrittiva relativa a: fonti di approvvigionamento e tipologia dei rifiuti utilizzati, modalità di trasporto, stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti, modalità di somministrazione;
5. Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale vengono utilizzati i rifiuti;
6. Una marca da bollo del valore prescritto;
7. Ricevuta del versamento di €. 154,94 da effettuarsi secondo le modalità indicate nell'allegato.

MOD. 2

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL CAMBIO DELLA
RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIA' RICONOSCIUTO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE) 1774/2002.**

1. Ricevuta del versamento di Euro 200,00 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. Codice tariffa 2001 indicando nella causale la dicitura “*spese relative al cambio della ragione sociale della ditta* Regolamento (CE) N° 1774/2002.”
2. originale del Verbale di Sopralluogo, corredato di parere favorevole espresso e di persistenza dei presupposti originari per la convalida, da parte della competente Struttura dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria competente Servizio della A.S.L.;
3. una marca da bollo del valore corrente;
4. atti attestanti l'avvenuta variazione della ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc.);
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conforme al **Mod. 3** ;